



Provincia di Ravenna

N. 131 delle deliberazioni

SEDUTA DEL 20/12/2012

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'anno **duemiladodici**, addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **15:13**, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la presidenza del Sig Gabriele Rossi, Presidente del Consiglio, in seduta **pubblica in sessione ordinaria** di prima convocazione:

Presidente della Provincia: CASADIO Claudio

Consiglieri della Provincia:

CASADIO CLAUDIO	A	GIORGINI SAURO	P
BANDOLI TIZIANA DANIELA	P	MAZZOLANI MASSIMO	P
BASSI DANIELE	P	MONTI MAURO	P
BENINI GIORGIO	P	NERI IVAN	P
BERTI JACOPO	P	PAGANI ALBERTO	A
BORDONI TIZIANO	P	PIRAZZINI PAOLO	P
CORALLI DAVIDE	P	ROSSI GABRIELE	P
DALLA VECCHIA ELISEO	P	SEGANTI SANTE	P
FAROLFI MARTA	P	SPADONI GIANFRANCO	P
FEDERICI CRISTINA	A	STALONI NICOLA	P
FORTE GIANLUIGI	A	TANI ERMANNO	P
GALASSI SECONDO	P	VILLA FRANCESCO	P
GALASSINI VINCENZO	P		

Presenti n. 21

Assenti n. 4

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE RAVAGNANI ANDREA;

Essendo i presenti n. 21 su n. 25 componenti il Consiglio e cioè: il Presidente della Provincia e n. 24 Consiglieri ed essendo, pertanto, l'adunanza legale, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sottoindicato.

Per la votazione segreta vengono nominati dal Presidente del Consiglio scrutatori i Signori Consiglieri: **TANI ERMANNO; NERI IVAN; VILLA FRANCESCO;**

OGGETTO N. 3 (Punto n. 31 dell'O.d.G.)

CRITERI TECNICI E AMMINISTRATIVI DA ADOTTARE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI RELATIVE AI SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI E LE CONCESSIONI RELATIVE AI SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO AL FINE DI ESTENDERE SU CIRCA 150 CHILOMETRI DI STRADE PROVINCIALI UNA SEGNALETICA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E TERRITORIALE OMOGENEA-APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

L'Assessore ai Lavori Pubblici,

informa

che l'art. 37 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che

"37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico :

- a) agli enti proprietari delle strade , fuori dei centri abitati;
- b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
- c) al comune , sulle strade private aperte all'uso pubblico e sulle strade locali;
- d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada . La rimanente segnaletica è di competenza del comune .

2. Gli enti di cui al comma 1 autorizzano la collocazione di segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti stessi.

L'apposizione e la manutenzione di detti segnali fanno carico agli esercenti .

.....

che l'art. 39 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni stabilisce che :

"39 (Segnali verticali)

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

...

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;

...

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione (77-136 reg.)

...”;

che l'art. 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” stabilisce che :

“136 (Art. 39 c.s.) (Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

...”;

che l'art. 134 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” stabilisce che

“134. (Art. 37 c.s.). (Segnali turistici e di territorio).

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli artt. 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all’art. 78, comma 2:

- a) turistiche;
- b) industriali, artigianali, commerciali;
- c) alberghiere;
- d) territoriali;
- e) di luoghi di pubblico interesse.

...

2. ...

Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

3. L’onere per la fornitura, per l’installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all’installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall’ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la

preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco.

...

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.

Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

riferisce:

che l'articolo 1 della Legge Regionale 7 aprile 2000 n. 23 "Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna" pubblicata nel B.U.R Emilia-Romagna 10 aprile 2000, n. 59 stabilisce che:

"Art. 1 - Oggetto e finalità

La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità.

Al fine di cui al comma 1 la Regione, anche in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268, disciplina il riconoscimento degli itinerari turistici enogastronomici

dell'Emilia Romagna ed incentiva la loro realizzazione in modo coordinato con le iniziative di promozione turistica di cui alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7.”;

che il regolamento regionale 21 giugno 2001, n. 16 Regolamento di attuazione della L.R. 7 aprile 2000, n. 23 stabilisce norme che disciplinano gli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna”;

rappresenta:

che le Strade dei Vini e dei Sapori dell'Emilia-Romagna nascono da un progetto speciale degli Assessorati regionali all'Agricoltura e al Turismo, e sono contraddistinte da segnaletica uniformata e cartoguide dettagliate, costituite nei principali territori vitivinicoli e ad alta valenza gastronomica della regione, col coinvolgimento di tutte le nove province dell'Emilia-Romagna;

che la “Strada del Sangiovese – Strada dei vini e dei sapori delle colline di Faenza” rientra nel progetto predetto come itinerario turistico enogastronomico;

evidenzia:

la necessità di individuare criteri tecnici e amministrativi da adottare per rilasciare le concessioni relative ai segnali che forniscono indicazioni di servizi utili e le concessioni relative ai segnali turistici e di territorio al fine di estendere su circa 150 chilometri di strade provinciali una segnaletica di valorizzazione turistica e territoriale omogenea, al fine di garantire l'economicità, l'efficienza e l'efficacia del procedimento, nelle more della predisposizione ed approvazione di un regolamento che riordini e coordini in un unico testo, norme per le concessioni, le licenze e le autorizzazioni unitamente a norme regolamentari relative all'installazione di pubblicità nelle stazioni di rifornimento carburanti lungo ed in vista delle strade provinciali correnti fuori dai centri abitati ;

e propone:

di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio Provinciale criteri tecnici e amministrativi da adottare per rilasciare le concessioni relative ai segnali che

forniscono indicazioni di servizi utili e le concessioni relative ai segnali turistici e di territorio al fine di estendere su circa 150 chilometri di strade provinciali una segnaletica di valorizzazione turistica e territoriale omogenea, indicati nell' *Allegato sub A)* alla presente deliberazione;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

UDITA la relazione dell'Assessore competente;

UDITI gli interventi dei Consiglieri della Provincia Tani, Spadoni e per la dichiarazione di voto Mazzolani;

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione Consiliare n. 2, competente in materia, espresso nella seduta del 13/12/2012;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato;

omissis

DOPO la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 21 Consiglieri presenti con voti UNANIMI e FAVOREVOLI;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i criteri tecnici e amministrativi da adottare per rilasciare le concessioni relative ai segnali che forniscono indicazioni di servizi utili e le concessioni relative ai segnali turistici e di territorio al fine di estendere su circa 150 chilometri di strade provinciali una segnaletica di valorizzazione turistica e territoriale omogenea, indicati nell' *Allegato sub A)* alla presente deliberazione;

Successivamente,

su proposta del Presidente del Consiglio

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la necessità e l'urgenza , al fine di garantire l'entrata in vigore delle presenti norme regolamentari, in conformità a quanto stabilito dall'art.48, comma 2 del regolamento del Consiglio provinciale,

DOPO la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 21 Consiglieri presenti con voti UNANIMI e FAVOREVOLI;

DELIBERA

DI DICHIARERE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs 12 aprile 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSSI GABRIELE

IL SEGRETARIO GENERALE
RAVAGNANI ANDREA

SI DICHIARA che la presente deliberazione **viene pubblicata** in data odierna all'albo pretorio online della Provincia (N. _____ DI REGISTRO) dove rimarrà *per quindici giorni consecutivi*, ai sensi dell'art. 124 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69.

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, _____

SI CERTIFICA:

che la presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma quarto, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, _____

SI CERTIFICA che la presente deliberazione **è stata pubblicata** *per quindici giorni consecutivi* nel predetto registro di Albo pretorio online della Provincia dal _____ al _____;

SETTORE AFFARI GENERALI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ravenna, _____

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI

(articolo 14 del regolamento di attribuzione di competenze e funzioni a rilevanza esterna al presidente della provincia, alla giunta provinciale, ai dirigenti e al segretario generale)

Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

CRITERI TECNICI E AMMINISTRATIVI DA ADOTTARE PER RILASCIARE LE CONCESSIONI RELATIVE AI SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI E LE CONCESSIONI RELATIVE AI SEGNALI TURISTICI AL FINE DI ESTENDERE SU CIRCA 150 CHILOMETRI DI STRADE PROVINCIALI UNA SEGNALETICA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA E TERRITORIALE OMOGENEA.

SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili sono normati dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 37 e 39 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" con particolare riferimento all'articolo 136 che di seguito si riportano:

"37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

a) agli enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati;

b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;

...

d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune."

"39 (Segnali verticali)

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

...

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;

...

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione (77-136 reg.)

..."

"136 (Art. 39 c.s.) (Segnali che forniscono indicazioni di servizi utili)

1. I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili devono essere collocati in prossimità del servizio segnalato, salvo che il cartello sia integrato da una freccia indicante la distanza in metri tra il segnale ed il servizio indicato.

..."

I segnali che forniscono indicazioni di servizi utili possono essere collocati in banchina ad una distanza maggiore di metri 1,00 dal ciglio asfalto.

Le dimensioni sono quelle previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada".

Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm² (articolo 77 comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni).

L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali che forniscono indicazioni di servizi utili è a carico del soggetto interessato all'installazione.

La concessione all'installazione dei segnali che forniscono indicazioni di servizi utili ha validità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile previa presentazione di regolare domanda almeno tre mesi prima della scadenza (articolo 16, comma 1 del Regolamento della Provincia per le concessioni



licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 412 dell'1 ottobre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni).

Per quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.

SEGNALI TURISTICI E DI TERRITORIO

I segnali turistici e di territorio sono normati dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riferimento agli articoli 37 e 39 e dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" con particolare riferimento all'articolo 134 che di seguito si riportano:

'37 (Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale)

1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad eccezione dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico:

- a) agli enti proprietari delle strade fuori dai centri abitati;
- b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;

...

d) nei tratti di strade non di proprietà del comune all'interno dei centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune."

"39 (Segnali verticali)

1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie:

...

C) segnali di indicazione: hanno la funzione di fornire agli utenti della strada informazioni necessarie o utili per la guida e per l'individuazione di località, itinerari, servizi ed impianti;

...

2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni, colori e simboli dei segnali stradali verticali e le loro modalità di impiego e di apposizione (77-136 reg.)

..."

"134. (Art. 39 c.s.). (Segnali turistici e di territorio)

1. Le indicazioni di questa categoria possono essere inserite nei segnali di cui agli artt. 127, 128, 130 e 131 e si suddividono nelle seguenti tipologie espresse in maniera sintetica, rinviando per il dettaglio all'art. 78, comma 2:

- a) turistiche;
- b) industriali, artigianali, commerciali;
- c) alberghiere;
- d) territoriali;
- e) di luoghi di pubblico interesse.

...

2. ...

Se impiegati devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo.

3. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui al comma 1 è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora trattasi di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada, dovrà essere ottenuta la preventiva autorizzazione di quest'ultimo, che fisserà i criteri tecnici per l'installazione.

4. I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco.

...

5. I segnali con le indicazioni di cui al comma 1 lettera b) possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, qualora per la configurazione dei luoghi e della rete stradale si



reputi utile l'impianto di un sistema segnaletico informativo di avvio alle zone di attività, purchè non compromettano la sicurezza della circolazione e l'efficacia della restante segnaletica e siano installati in posizione autonoma.

Ove non esista una zona di attività concentrate, l'uso di segnali di avvio ad una singola azienda è consentito sulle strade extraurbane se l'azienda stessa è destinazione od origine di un consistente traffico veicolare, sempre nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 2 e 3.

...

La segnaletica di cui sopra è utilizzata per individuare gli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia Romagna previsti con Legge Regionale 7-4-2000 n. 23 "Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna" pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 10 aprile 2000, n. 59 che in particolare all'articolo 1 stabilisce che:

"Art. 1 - Oggetto e finalità

- 1. La Regione, per favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali e valorizzare il patrimonio enogastronomico del territorio, promuove il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità.*
- 2. Al fine di cui al comma 1 la Regione, anche in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268, disciplina il riconoscimento degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia Romagna ed incentiva la loro realizzazione in modo coordinato con le iniziative di promozione turistica di cui alla L.R. 4 marzo 1998, n. 7."*

e dal regolamento regionale 21 giugno 2001, n. 16 Regolamento di attuazione della L.R. 7 aprile 2000, n. 23 "Disciplina gli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna"; anche Le *Strade dei Vini e dei Saperi* dell'Emilia-Romagna nascono da un progetto speciale degli Assessorati regionali all'Agricoltura e al Turismo, e sono contraddistinte da segnaletica uniformata e cartoguide dettagliate, costituite nei principali territori vitivinicoli e ad alta valenza gastronomica della regione, col coinvolgimento di tutte le nove province dell'Emilia-Romagna.

I segnali turistici e di territorio possono essere collocati in banchina ad una distanza maggiore di metri 1,00 dal ciglio asfalto.

I segnali di indicazione turistica e territoriale sono a fondo marrone con cornici ed iscrizioni di colore bianco.

I segnali turistici e di territorio devono essere installati unicamente sulle strade che conducono direttamente al luogo segnalato, e salvo casi di impossibilità, a non oltre 10 km di distanza dal luogo (articolo 134 comma 2 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada").

Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonché il numero dell'autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cm² (articolo 77 comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modificazioni ed integrazioni).

5. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali turistici e di territorio è a carico del soggetto interessato all'installazione (articolo 134 comma 3 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada").

La concessione all'installazione dei segnali che forniscono indicazioni di servizi utili ha validità per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile previa presentazione di regolare domanda almeno tre mesi prima della scadenza (articolo 16, comma 1 del Regolamento della Provincia per le concessioni licenze autorizzazioni deliberato dal Consiglio Provinciale con atto n. 412 dell'1 ottobre 1973 e successive modificazioni ed integrazioni).

Per quanto non previsto si rimanda alla normativa vigente.

